

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **TRABUCCHI, MINNOCCI e BERNARDINETTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 OTTOBRE 1968

Integrazioni e modifiche alle disposizioni sulle pensioni di guerra a favore delle vittime di violenza carnale ad opera di forze armate operanti o per fatti attinenti alla guerra

ONOREVOLI SENATORI. — Con il presente disegno di legge intendiamo richiamare la vostra attenzione su alcuni aspetti di uno degli eventi più dolorosi dell'ultima guerra e cioè degli italiani che hanno subito violenza carnale ad opera di appartenenti alle forze armate operanti su territorio nazionale. Si tratta di quei casi che nel comune linguaggio vengono ricordati con il nome di « marocchinate », ma che si ricollegano alla violenza usata indipendentemente anche dal sesso delle vittime.

Un'analoga proposta in materia venne già presentata nella passata legislatura, proposta, che, per sopravvenuto scioglimento del Parlamento, non ha avuto la possibilità di essere esaminata.

Come è noto, l'articolo 22 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni fino all'ultima legge 18 marzo 1968, n. 313, disciplina i diritti dei mutilati ed invalidi di guerra, militari e civili, che abbiano subito menomazioni della integrità personale, con il riconoscimento di una pensione vitalizia, di un assegno rinnovabile se la minorazione è suscettibile, col tempo, di modificazione, ovvero, d'indennità una vol-

ta tanto nei casi contemplati dalla legge e secondo la gravità della menomazione stessa.

L'ultimo comma del citato articolo prescrive: « Le infermità non esplicitamente elencate nelle tabelle A e B debbono ascrivarsi alle categorie che comprendono infermità equivalenti ».

Non vi è alcun dubbio che la violenza carnale sia una « menomazione dell'integrità personale » ma la legge richiede per l'indennizzabilità l'altro requisito dell'ascrivibilità di detta menomazione a categoria prevista dalla tabella A e B, o della equivalenza ad una di tali infermità, annesse alla citata legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni ed integrazioni.

Vi è perciò un preciso dettato di legge che impone determinati criteri di rigorosa applicazione in quanto concede pensione, assegno o indennità solamente nel caso di malattie ben specificate dalla legge o comunque sempre ad infermità che siano equivalenti a quelle indicate dal legislatore.

Nella vigente legislazione pensionistica di guerra occorre, dunque, per l'ottenimento della pensione, una menomazione dell'integrità personale che si concretizzi in una ma-

lattia e che questa infermità sia espressamente indicata o, quanto meno, che possa equivalere ad altra positivamente determinata.

Ora non vi è alcun dubbio che la violenza carnale, che non lasci esiti di infermità alcuna, sia esclusa dalla legge vigente come titolo a sè per concessione di pensione o d'altro trattamento analogo. Essa, infatti, pur costituendo menomazione dell'integrità personale, non è una malattia.

D'altra parte la menomazione dell'integrità fisica è indennizzabile solo per la corrispondente diminuzione delle capacità lavorative. La legge speciale per le pensioni di guerra contempla, nel suo contesto, solo in via eccezionale, alcune situazioni fisiche che pur non comportando diminuzione delle capacità lavorative sono tenute in considerazione per il riconoscimento per assegno o indennizzo.

Ragionevolmente può affermarsi che nella violenza carnale, ove non sussistano esiti, l'atto efferato costituisca unicamente una gravissima offesa morale e materiale della persona che si perpetua nel tempo esclusivamente sotto il profilo morale.

Questa la situazione di diritto. Ma le limitazioni poste dalla legge dimostrano una gravissima lacuna, perchè non tengono conto del danno permanente, morale ed economico, che grava sulle vittime della violenza carnale, anche senza reliquati morbosi, neuropsichici, organici e postinfettivi.

Non si può comunque negare che, a seguito di una violenza carnale, le vittime abbiano subito un trauma emotivo e fisico con conseguente alterazione somato-psichica invalidante alla quale deve corrispondere una pensione vitalizia per la permanente diminuita validità e pertanto chiediamo che le persone violentate ad opera di appartenenti alle Forze armate operanti anche se alleate siano considerate vittime civili di guerra con il riconoscimento della pensione.

L'infortunio della violenza carnale può con criteri di rigorosa valutazione medico-legale essere ragguagliato alla V categoria delle pensioni di guerra integrandolo, ove il caso lo richieda, con assegni rispondenti alla forma morbosa eventualmente complicante.

Onorevoli colleghi, confidiamo che il presente disegno di legge incontrerà la vostra sollecita ed unanime approvazione.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

All'articolo 9 della legge 18 marzo 1968, n. 313, è aggiunto il seguente comma:

« Sono conferite, infine, pensioni di guerra alle vittime di violenza carnale, stupro o deflorazione ad opera di appartenenti alle forze armate operanti o per fatti attinenti alla guerra, anche se dalla violenza non siano conseguiti reliquati morbosi, neuropsichici, organici e postinfettivi ».

Art. 2.

All'articolo 11 della legge 18 marzo 1968, n. 313, è aggiunto il seguente comma:

« Coloro che, per causa di fatti di guerra, abbiano subito le violenze di cui all'ultimo comma dell'articolo 9, hanno diritto a pensione vitalizia di V categoria di cui alla annessa tabella A, elevabile a categoria superiore in relazione alla forma morbosa eventualmente complicante od aggravante della violenza subita ».

Art. 3.

Le domande per conseguire il trattamento pensionistico sono ammesse senza limite di tempo alle condizioni previste dagli articoli 88 e 89 della legge 18 marzo 1968, n. 313.

Art. 4.

Ai casi previsti dagli articoli 1 e 2 della presente legge sono applicabili tutti i miglioramenti concessi dalla legge 18 marzo 1968, n. 313.